

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 687 del 14 giugno 2022

Criteri e modalità per il riparto dei contributi, per l'anno 2022, a favore dell'Associazione Regionale Comuni del Veneto (ANCI Veneto), della Delegazione Regionale dell'UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani), dell'URPV (Unione Regionale delle Province del Veneto) e dell'ANPCI (dell'Associazione nazionale Piccoli Comuni d'Italia). L.R. 8.05.1980, n. 43 e successive modificazioni.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:

Con questo provvedimento la Giunta Regionale stabilisce i criteri di ripartizione del contributo relativo all'anno 2022 a favore dell'ANCI Veneto, dell'UNCEM Veneto e dell'URPV.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

La legge regionale 8 maggio 1980 n. 43, così come modificata dalla legge regionale 14 novembre 2018, n. 41, intitolata "Contributi a favore delle Sezioni regionali dell'ANCI e dell'UPI, nonché della Federazione Regionale dell'AICCE, della Delegazione Regionale dell'UNCEM e della Associazione regionale dell'ANPCI", prevede che la Regione del Veneto, al fine di potenziare l'autonomia degli Enti Locali, conceda contributi annuali a detti organismi. A tal fine e in continuità con le iniziative dell'esercizio precedente, si ritengono particolarmente significative le attività collegate alla presenza attiva delle Associazioni agli organismi e tavoli di concertazione e raccordo regionali, nonché alle attività di supporto ai Comuni, alle Province, alle Unioni Montane, nei processi di riordino territoriale e di rinnovo istituzionale. Con la collaborazione degli Amministratori locali, gli organismi di rappresentanza portano avanti un'importante attività di formazione e informazione per promuovere i temi della semplificazione, dell'innovazione tecnologica, in primis l'agenda digitale del Veneto 2025, l'efficientamento dei servizi, così che ognuno possa affrontare al meglio il proprio incarico. In questo contesto gli organismi di rappresentanza delle Autonomie locali costituiscono senz'altro un punto di riferimento per il rafforzamento e l'aggiornamento delle competenze degli amministratori locali, per contribuire alla crescita dei loro territori e alla necessità di agire come sistema.

La legge regionale n. 41/2018 estende le azioni previste dalla L.R. n. 43/80 anche a favore dell'Associazione nazionale Piccoli Comuni d'Italia, ANPCI, quale organismo di rappresentanza degli interessi dei piccoli Comuni associati, per svolgere azioni di promozione e tutela delle autonomie rappresentate, consentendo alla stessa di beneficiare dei contributi già previsti a favore delle altre associazioni indicate nella norma. L'assegnazione del contributo annuale è subordinata alla presentazione della domanda e degli atti previsti dalla normativa regionale, nonché della costituzione della delegazione regionale da parte dell'Associazione stessa. La struttura regionale competente per materia con nota prot. n. 36461 del 26.01.2022 ha informato ANPCI sugli adempimenti necessari per partecipare al riparto delle risorse regionali. Con successiva nota regionale prot. n. 247605 del 31 maggio 2022, inviata ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, è stato comunicato ad ANPCI l'esito della verifica, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma regionale ai fini dell'accesso al contributo. Non essendo pervenuto riscontro alle suindicate comunicazioni, né prodotta la documentazione richiesta nei termini previsti, non si procede, nell'anno in corso, all'erogazione del beneficio regionale ad ANPCI.

Per il corrente esercizio le risorse finanziarie necessarie a sostenere le iniziative proposte dagli Organismi di rappresentanza degli Enti locali sono stanziati al capitolo di spesa n. 3010 avente ad oggetto "Contributi a favore delle sezioni regionali dell'ANCI e dell'UPI, nonché alla Federazione regionale dell'AICCE e alla delegazione regionale dell'UNCEM e dell'Associazione Regionale dell'ANPCI (LR 08.05.1980 n. 43)" del bilancio di previsione 2022-2024, nella misura di Euro 100.000,00 ed € 30.0000,00 sono a carico del cap. n. 101742 "Azioni regionali a favore delle forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e alle fusioni di comuni (art. 10 c. 1 lett a, LR n. 18/2012)", in ragione di alcune attività di promozione dell'associazionismo intercomunale.

A tal riguardo, al fine di ottimizzare le risorse finanziarie a disposizione ed in continuità con gli esercizi precedenti, si rende necessario stabilire i criteri e le modalità operative per il riparto e la liquidazione dei predetti contributi a favore degli organismi di rappresentanza degli Enti locali individuati dalla LR n. 43/80 e dettagliati nell'**Allegato A** al presente

provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA la L.R. n. 43 del 8.5.1980 "Contributi a favore delle sezioni regionali dell'Ance e dell'Upi, nonché della Federazione regionale dell'Aicce e della delegazione regionale dell'Uncem e della associazione regionale dell'Anpci" e successive modificazioni;

VISTO l'art. 28 della L.R. n. 1 del 10.01.1997 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la L.R. n. 35 del 17 dicembre 2021 "Legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la L.R. n. 36 del 21 dicembre 2021 "Bilancio di Previsione 2022-2024";

VISTA la DGR n. 1821 del 23.12.2021 "Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la DGR n. 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 19 del 28.12.2021 "Bilancio finanziario gestionale 2022-2024";

VISTE le note regionali prot. n. 36461 del 26.01.2022 e n. 247605 del 31.05.2022.

delibera

1. di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 43/80, i criteri e le modalità individuati nell'**Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la ripartizione dei contributi a favore di ANCI Veneto, della Delegazione Regionale dell'UNCHEM e dell'URPV per l'anno 2022;
3. di non ammettere l'ANPCI al riparto dei contributi di cui alla LR n. 43/80, per le motivazioni riportate nelle premesse del presente provvedimento;
4. di incaricare il Direttore della Direzione regionale Enti Locali Procedimenti elettorali e Grandi eventi dell'esecuzione del presente atto;
5. di determinare in € 130.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore regionale della Direzione Enti locali Procedimenti elettorali e Grandi eventi, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli: n. 3010 ad oggetto "Contributi a favore delle sezioni regionali dell'ANCI e dell'UPI, nonché alla Federazione regionale dell'AICCE e alla delegazione regionale dell'UNCHEM e dell'Associazione Regionale dell'ANPCI (LR 08.05.1980 n. 43)", n. 101742 "Azioni regionali a favore delle forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e alle fusioni di comuni (art. 10 c. 1 lett a, LR n. 18/2012)", del bilancio di previsione 2022-2024;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.